

REGOLAMENTO (CEE) N. 2349/91 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1991

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1637/91, che fissa un'indennità relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento previsti all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1637/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991, che fissa un'indennità relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento previsti all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1637/91 fissa un'indennità per la riduzione dei quantitativi di riferimento per l'ottavo periodo del regime di prelievo supplementare; che questa riduzione può essere mantenuta almeno in parte per periodi successivi; che è opportuno definire in ogni singolo caso il quantitativo per il quale l'indennità è o sarà versata;

considerando che detto regolamento prevede la concessione di un'indennità per i produttori che abbandonano definitivamente la produzione lattiera; che è opportuno definire le relative procedure, gli obblighi che ne derivano e il calendario per quanto riguarda sia gli organismi nazionali competenti, sia gli stessi produttori;

considerando che, qualora il totale delle domande valide ai fini dell'indennità superi l'importo previsto per il finanziamento comunitario, è opportuno che lo Stato membro interessato possa stabilire regole proprie per l'accettazione delle domande secondo criteri obiettivi, onde tener conto delle strutture della produzione lattiera;

considerando che, in caso di mancato rispetto delle disposizioni previste, al produttore incombe l'obbligo di pagare il prelievo supplementare per ogni consegna o vendita diretta effettuate dopo la data prevista per l'abbandono definitivo della produzione lattiera; che è inoltre opportuno prescrivere agli Stati membri di adottare tutte le disposizioni necessarie ai fini dell'esecuzione e del controllo dell'azione, comprese le sanzioni penali o amministrative per ottenere in particolare il rimborso delle indennità versate indebitamente;

considerando che è opportuno anzitutto compilare un elenco delle informazioni che devono essere comunicate alla Commissione per consentirle di valutare l'efficacia delle misure applicate, indi fissare le date di tale comunicazione; che l'eventuale decisione dello Stato membro di

non applicare sul proprio territorio il programma di abbandono della produzione lattiera deve essere esaminata, in quanto eccezione alla regola, alla luce dei principi generali del diritto comunitario applicabili in materia; che tale decisione deve essere debitamente motivata;

considerando che il comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere entro i termini fissati dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Indennità per la riduzione dei quantitativi di riferimento

Articolo 1

Per il calcolo dell'indennità di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1637/91, la riduzione da prendere in considerazione è pari alla differenza tra il quantitativo di riferimento disponibile prima del 15 giugno 1991 e il quantitativo di riferimento disponibile al termine dell'ottavo periodo di dodici mesi, esclusi i trasferimenti di quantitativi di riferimento menzionati all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1639/91⁽²⁾, o comportanti effetti giuridici analoghi, effettuati a decorrere dall'ottavo periodo oppure — a scelta dello Stato membro — a decorrere dalla data alla quale è stata notificata al produttore la riduzione del suo quantitativo di riferimento.

L'importo dell'indennità è convertito in moneta nazionale al tasso di conversione agricolo in vigore il 17 giugno 1991.

Articolo 2

Per il calcolo dell'indennità di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1637/91, la riduzione da prendere in considerazione è quella definita all'articolo 1, diminuita dei quantitativi di riferimento nuovamente attribuiti ai produttori ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, lettere a) o b) del regolamento (CEE) n. 1637/91.

⁽¹⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 30.

⁽²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 35.